

STATUTO DEL

“DISTRETTO DELL’ECONOMIA SOCIALE SOLIDALE BERGAMASCA”

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 - È costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del c.c., una Associazione non riconosciuta denominata **“DISTRETTO DELL’ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE BERGAMASCA”** che di seguito è chiamata per brevità “Associazione” o anche “DESS BERGAMO”

1.2 1.2 – L’associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, intende perseguire esclusivamente scopi di interesse generale nonché finalità solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.4 - L’associazione ha sede nel Comune di Bergamo, Via Ghislanzoni 37, Bergamo.

Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera: costituire sedi secondarie anche in altri comuni in Italia; spostare la sede nello stesso comune: la variazione della sede legale nell’ambito comunale non determina modifica statutaria

1.5. - La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

SCOPI, FINALITA DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITA’

2.1 L’Associazione vuole costituire un punto d’incontro, di confronto e di coordinamento per tutti coloro che credono nell’ Economia Sociale e Solidale (ESS) che è intesa come l’attività economica, sociale e culturale, fondata sui principi di equità e coesione sociale, di solidarietà e cooperazione, di sostenibilità ambientale ed energetica e finalizzata in particolare alla valorizzazione delle relazioni tra produttori e consumatori, al rispetto della persona, all’equa ripartizione delle risorse ed alla cura del

bene paesaggistico e ambientale, le cui attività si ispirano a modelli partecipativi e di democrazia dei processi produttivi, alla tutela ambientale, alla gestione efficace dei beni comuni e prediligono strumenti di finanza mutualistica e solidale, sviluppano pratiche di consumo consapevole e responsabile.

In particolare l'Associazione DESS (Distretto di Economia Sociale Solidale) Bergamo vuole essere presente sul territorio bergamasco in una fase storica in cui le molteplici crisi che si sono susseguite negli ultimi dieci anni hanno generato mutazioni traumatiche attraversando in profondità anche i sistemi territoriali apparentemente meno fragili come il nostro: la crescente disoccupazione, l'insicurezza sociale, la polarizzazione estrema dei redditi delle famiglie hanno deteriorato le relazioni economiche, sociali e culturali. L'Associazione vuole operare per essere la casa dell'Economia Sociale e Solidale bergamasca per darle voce, forza e rappresentatività e per aiutare il nostro territorio a premiare la vocazione per un modello di sviluppo economico sostenibile. Si propone di farlo nella valorizzazione di ciò che esiste, delle competenze di ciascuno, promuovendo un clima collaborativo, proponendo e stimolando una forte elaborazione culturale e propositiva volta al cambiamento concreto della realtà socioeconomica del nostro territorio. Il DESS si pone l'obiettivo di essere lo strumento e il contenitore capace di operare per il consolidamento e lo sviluppo di reti di cooperazione e coordinamento tra soggetti attivi nell'ambito dell'economia sociale e solidale, nonché il rafforzamento delle relazioni e delle collaborazioni tra esse e i luoghi dell'educazione delle nuove generazioni. L'Associazione è quindi costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività istituzionali di interesse generale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi

del D. Lgs. 42/2004;

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 L. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 c. 266 L. 244/2007.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione, nell'ambito degli scopi sociali e delle attività di interesse generale sopra indicate, sviluppa le seguenti attività operative in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. svolgere attività di advocacy, sostegno e promozione di proposte di legge e iniziative istituzionali per il riconoscimento e il rafforzamento dell'Economia Sociale e Solidale (di seguito ESS);
2. realizzare iniziative di informazione, diffusione e sensibilizzazione sui temi dell'ESS, anche attraverso incontri, laboratori, mostre, esposizioni, convegni e quindi organizzare momenti di riunione, studio, approfondimento, divulgazione, confronto, formazione, informazione, conferenze, congressi anche residenziali, gruppi di auto-mutuo-aiuto, percorsi esperienziali, corsi teorico-pratici;
3. promuovere le realtà territoriali dell'ESS nelle scuole di ogni ordine e grado e attività di formazione, anche in collaborazione con le realtà universitarie;
4. favorire l'emergere di un mercato del lavoro che indirizzi verso occupazioni o iniziative di autoimprenditorialità nell'ambito dell'ESS, in collaborazione con le

- realità di formazione professionale;
5. promuovere l'incontro tra l'offerta di beni e servizi dell'ESS e la domanda da parte degli enti locali e dei cittadini, anche organizzati in gruppi di acquisto o cooperative di consumo;
 6. promuovere iniziative di educazione per diffondere una nuova consapevolezza e promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica negli ambiti degli scopi e delle finalità di interesse generale;
 7. gestire uno o più centri di aggregazione sociale culturale rivolto ai soci ma anche alla collettività e al territorio, dove intende promuovere, organizzare, gestire e ospitare attività di interesse sociale e culturale;
 8. implementare e mantenere attiva una rete sociale delle realtà con cui l'Associazione collabora per il raggiungimento dei suoi progetti e finalità, integrandosi nel tessuto territoriale con le realtà affini e similari e favorendo la collaborazione con le Istituzioni;
 9. negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo e intraprendere qualsiasi operazione – sia in Italia che all'estero – ritenuta necessaria al fine di realizzare gli scopi o a procurare finanziamenti all'Associazione, rivolgendosi a persone fisiche, enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, organismi pubblici e privati, o ricorrendo all'autofinanziamento e alla raccolta di fondi privati, nel rispetto delle leggi vigenti;
 10. effettuare progetti ed attività in relazione con la Pubblica Amministrazione;
 11. svolgere attività pubblicistiche e editoriali, attraverso qualsiasi mezzo di informazione e promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
 12. partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, altri enti privati del terzo settore che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale dell'associazione e/o associarsi a queste e sovvenzionare qualsiasi ente del terzo settore, associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire di quello dell'Associazione.

L'associazione può inoltre stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari ed immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, contrarre ipoteche, convenzioni che siano considerati necessari per gli scopi associativi.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività accessorie a quelle istituzionali di interesse generale, anche di natura commerciale purché nel rispetto delle indicazioni e dei limiti previsti dalle normative fiscali per le associazioni senza scopo di lucro.

2.2 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.3. - In caso di necessità, l'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

2.4 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri enti privati, anche appartenenti al Terzo Settore ed agli enti e società senza scopo di lucro.

ARTICOLO 3

I SOCI

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, associazioni di promozione sociale, ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, di ogni ordine e grado aventi finalità coerenti con quelle dell'associazione, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e successive integrazioni e modifiche, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 – Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri, e il numero dei soci è illimitato. Eventuali diverse categorie di soci non daranno luogo, in nessun caso, a maggiori diritti o minori doveri o limitazioni o vantaggi di sorta con riferimento al presente statuto e/o alla vita associativa. Possono aderire al DESS in qualità di soci: persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti locali, , realtà del terzo settore, distretti sub provinciali,

Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), Comunità di Supporto all'Agricoltura (CSA), "Banche del Tempo", organizzazioni operanti nel campo della finanza etica, mutualistica e solidale, del mutualismo e del commercio equo e solidale, scuole e realtà formative di ogni ordine e grado, sindacati e associazioni di categoria, rappresentanti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, imprese sociali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 112/2017 e le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, realtà economiche che si riconoscono nei valori e praticano gli obiettivi dell'Economia Sociale e Solidale espressi in questo statuto.

3.3 - È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 – Sono soci dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci Ordinari. Con riferimento alla procedura di ammissione dei soci, l'associazione fa richiamo per analogia a quanto contenuto nell'art. 23 del D.lgs. 117/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

3.6 – I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

3.7 - Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.

3.8 – Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima della data convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

ARTICOLO 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

4.1 - La qualifica di socio si perde per:

- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle

deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;

- Decesso

4.2 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (solo se istituito) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.3 - L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.4 – A tutti i Soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.

ARTICOLO 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 - I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.2 - I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
- esaminare i libri sociali e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo formale

richiesta scritta da indirizzare al consiglio direttivo, il quale è tenuto a rispondere ed a consentire l'esame dei libri sociali da parte del socio entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

ARTICOLO 6

I VOLONTARI

6.1 In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, storicamente esistente nello statuto e nella vita dell'associazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

6.2 L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell'associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dall'associazione, per il tramite dell'associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 7

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- l'Organo di controllo.

7.2 - Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni. Per quanto riguarda i Soci che ricoprono cariche associative in ogni caso vale per analogia quanto indicato dall'articolo 8 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 – L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell'associazione.

8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.

8.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio dell'anno precedente;
- l'approvazione del Bilancio Sociale, qualora per tale documento sia obbligatoria per legge;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5 - Altri compiti dell'Assemblea sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla proposta di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità di assemblea straordinaria.
- deliberare sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio con le modalità previste dall'assemblea straordinaria
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

8.6 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, oppure mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.7 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

8.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, le trasformazioni, la fusione e la scissione, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, e di almeno i due/terzi ($\frac{2}{3}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione saranno invece necessari la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole dei tre/quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti in prima convocazione, la presenza dei $\frac{2}{3}$ e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti in seconda convocazione, il voto della sola maggioranza dei presenti in terza convocazione.

8.11 -. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare quindi sino ad un massimo di 2 associati (compreso sé stesso). Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

8.12 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei Soci.

8.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai soci per mezzo comunicazione telematica o pubblicazione sul sito internet dell'associazione anche nella sezione riservata ai soci; delibere che vanno anche trascritte nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

8.14 - È possibile partecipare all'assemblea tramite mezzi di comunicazione telematica e/o con nuove tecnologie e/o videoconferenza, ed è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica purché inderogabilmente sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 - Il Consiglio Direttivo (denominato coordinamento) è composto da un minimo di 3

Consiglieri fino ad un massimo di 19 consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci; comunque, in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili e svolgono il loro incarico a titolo gratuito secondo quanto definito dal presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione e deliberare circa le modalità organizzative e gli eventuali incarichi a supporto della propria attività.

9.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all'apposito verbale.

9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

9.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica, intesa come bilancio di

esercizio nonché ogni altro adempimento di natura amministrativa, procedurale e regolamentare in merito al bilancio di esercizio.

- presentare proposta in assemblea e predisporre ogni atto relativo alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- deliberare sulle collaborazioni con altre realtà attraverso dei "patti di collaborazione" tra il Dess e le stesse che ne identifichino l'oggetto e le condizioni;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9.6 - In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia, il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a un terzo (1/3) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

10.1 - Il Presidente dell'Associazione (denominato coordinatore) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto per un massimo di 2 mandati consecutivi. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Vi è incompatibilità tra l'incarico di Presidente del Dess e incarichi di pari o superiore livello ricoperti all'interno di partiti o movimenti politici.

10.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 - È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi

titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 - Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

11.1 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro i soci, da o contro l'Associazione, da o contro gli amministratori, da o contro il collegio dei revisori dei conti, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.

11.2 - Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs 17/1/2003 n. S. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza relativa. In ogni caso l'arbitro unico deciderà secondo diritto e in via rituale.

ARTICOLO 12

L'ORGANO DI CONTROLLO

12.1 - L'Assemblea può eleggere volontariamente un Organo di controllo, anche monocratico, scelto tra i non Soci.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni. È eletto fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti

sono rieleggibili.

12.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.3 – L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.
- L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai componenti l'Organo di controllo non compete un compenso per il loro operato.

ARTICOLO 13

IL PATRIMONIO SOCIALE

13.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

13.2. - Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'associazione sono:

- a) quote e contributi degli associati;

- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolta fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
- i) entrate da attività diverse direttamente connesse a quelle di interesse generale, purché conformi alla normativa fiscale vigente per le associazioni

ARTICOLO 14

IL BILANCIO

14.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

14.3 Il bilancio deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, ma non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

14.4 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

14.5 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione ed in ogni caso l'associazione fa richiamo integrale per analogia senza deroghe all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

14.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale previste dal presente statuto.

ARTICOLO 15
MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 - Le proposte di modifica dello statuto, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati ($\frac{2}{3}$) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

15.2 – Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Saranno necessari la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole dei tre/quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti in prima convocazione, la presenza dei $\frac{2}{3}$ e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti in seconda convocazione, il voto della sola maggioranza dei presenti in terza convocazione.

15.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in corso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe e o simili secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente.

15.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ARTICOLO 16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

16.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.